



Centro di Diritto Penale Europeo
di Catania

NUOVA SERIE

Collana diretta da Giovanni GRASSO - Anna Maria MAUGERI - Rosaria SICURELLA

DALL'EUROPA DEL POPULISMO PENALE ALL'EUROPA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

**LA RISCOPERTA DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA
COME ESSENZA RIFORMATRICE
DEL SISTEMA SANZIONATORIO**

a cura di
ANNA MARIA MAUGERI

Dall'Europa del populismo penale all'Europa dei diritti fondamentali : la riscoperta della funzione rieducativa come
essenza riformatrice del sistema sanzionatorio / a cura di Anna Maria Maugeri. - Pisa : Pisa university press, 2025. –
(Centro di Diritto penale europeo di Catania. Nuova serie)

345.4 (23)

I. Maugeri, Anna Maria 1. Pene - Rieducazione 2. Diritto penale comunitario

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



UPI
UNIVERSITY
PRESS ITALIANE

Opera sottoposta a
peer review secondo
il protocollo UPI

Comitato scientifico:

Gerhard Dannecker, Henri Labayle, Francesco Palazzo, John Vervaele, Luis Arroyo Zapatero.

Comitato editoriale:

Valeria Scalia, Grazia Maria Vagliasindi, Vincenzo Tigano, Annalisa Lucifora, Amalia Orsina.

Revisori:

Roberto Bartoli, Luigi Foffani, Valsamis Mitsilegas, Adán Nieto Martín, Vincenzo Mongillo, Giuseppina Panebianco, Raphaelae Parizot. Nel futuro si potranno aggiungere altri revisori.

© Copyright 2025

Pisa University Press

Polo editoriale - Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura Università di Pisa

Piazza Torricelli 4 - 56126 Pisa

P. IVA 00286820501 · Codice Fiscale 80003670504

Tel.+39 050 2212056 · Fax +39 050 2212945

E-mail press@unipi.it · PEC cidic@pec.unipi.it

www.pisauniversitypress.it

La presente opera è stata realizzata nell'ambito del progetto di ricerca EURIPEN nonché è stata finanziata con il relativo fondo "Programma ricerca di ateneo UNICT 2020-22 linea 2".

ISBN 979-12-5608-190-5

L'opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons: Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0) Legal Code: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.it>



L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte. L'opera è disponibile in modalità Open Access a questo link: www.pisauniversitypress.it

INDICE

La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza delle Corti Europee <i>Anna Maria Maugeri</i>	I
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla funzione della pena: la rieducazione <i>Raffaele Sabato</i>	35
La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulla funzione della pena <i>Giovanni Petroni</i>	43
Dalla polifunzionalità alla proporzionalità. La Corte costituzionale e gli scopi della pena <i>Davide Galliani</i>	51
La funzione rieducativa e il carcere: un ossimoro sostenibile? <i>Fabio Gianfilippi</i>	73
Regime detentivo del 41-bis e rieducazione del condannato: un'apparente contraddizione da sciogliere alla luce del principio di proporzionalità <i>Angela Della Bella</i>	79
Perduranti dismisure e caparbie resistenze. Le presunzioni di pericolosità come ostacolo ai percorsi di rieducazione <i>Stefania Carnevale</i>	91
Il trattamento e l'affettività come strumenti di rieducazione <i>Roberto Bezzi</i>	117
Liberarsi dal passato <i>Michele Passione</i>	123
Lavorare in una organizzazione complessa per costruire una "governance" di comunità: alcune riflessioni <i>Carla Ciavarella</i>	137
Verso una nuova dinamica relazionale fra amministrazione penitenziaria e giurisdizione di sorveglianza? <i>Marcello Bortolato</i>	143

Giurisdizione di sorveglianza e amministrazione penitenziaria: un sistema a geometrie variabili <i>Angelo Zappulla</i>	147
Il ruolo del direttore dell'istituto quale propulsore della rieducazione <i>Elisabetta Zito</i>	155
Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022 <i>Luciano Eusebi</i>	167
Le "pene" sostitutive e le misure alternative dopo la riforma Cartabia <i>Lucia Castellano</i>	195
Il giudizio prognostico del giudice di sorveglianza per la concessione delle misure alternative alla detenzione ordinaria e la funzione rieducativa della pena <i>Gianluca Creazzo</i>	201
Rieducazione e Riparazione <i>Giovanni Fiandaca</i>	207
Social reintegration as an aim of the prison sentence in Spain <i>Carmen Juanatey Dorado</i>	227
The rule of rehabilitation in criminal justice and the federal constitutional court as its institutional epitome <i>Erol Poblreich</i>	235

GIURISDIZIONE DI SORVEGLIANZA E AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA: UN SISTEMA A GEOMETRIE VARIABILI

Angelo Zappulla

SOMMARIO: 1. Un sistema a geometrie variabili. – 2. Alcuni utili spunti promananti da un fecondo confronto.

1. Un sistema a geometrie variabili

In merito a una possibile nuova dinamica relazionale fra amministrazione penitenziaria e giurisdizione di sorveglianza, può subito sottolinearsi come quel che si è plasticamente delineato nel dibattito svoltosi in argomento, nell'ambito della Ricerca EuriPen che ha visto coinvolti proprio la Magistratura di sorveglianza, la Direzione degli istituti e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è un sistema a geometrie variabili, nel quale la correlazione è bidirezionale: le dinamiche relazionali dipendono dai ruoli e i ruoli sono la conseguenza delle dinamiche relazionali; ma a modellare ruoli e relazioni è, innanzitutto, un dato normativo in costante evoluzione.

Il contesto ordinamentale penitenziario può dirsi ormai caratterizzato da due nette "ere geologiche": un pre-Torreggiani e un post-Torreggiani, la feconda, quanto mortificante²⁶³, decisione "pilota" della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2013, con la quale il nostro Paese è stato condannato per violazione dell'art. 3 CEDU, a causa di un sistematico "trattamento inumano o degradante"²⁶⁴, con-

²⁶³ In questi termini, F. SIRACUSANO, *Dalla Corte costituzionale un colpo, "ben assestato" agli automatismi incompatibili con il finalismo rieducativo della pena*, in *RIDPP*, 2018, 1787.

²⁶⁴ Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013 n. 43517, *Torreggiani c. Italia*, in *CP*, 2013, 1203.

seguito all'endemica situazione di sovraffollamento²⁶⁵ carcerario che lo affligge da innumerevoli anni. Una pronuncia che ha innescato un frenetico attivismo legislativo mediante decreti legge, dilatandosi i presupposti di necessità e urgenza e mortificando la pacata riflessione, anche parlamentare, funzionale al contemporaneo dei delicati equilibri in campo, a fronte di situazioni che rappresentavano solo l'emergere di fenomeni ben conosciuti che necessitavano di essere governati da tempo, senza attendere gravi messe in mora²⁶⁶. Un attivismo legislativo con dichiarato intento "svuota carceri" (slogan più adatto ai grandi magazzini) e finalizzato, fra l'altro e in ossequio a quanto espressamente richiesto dalla Corte europea, alla predisposizione di generali strumenti tendenti a limitare e prevenire ulteriori forme di violazione dei diritti di coloro i quali si trovino, a qualsiasi titolo, privati delle proprie libertà personali²⁶⁷.

Rispetto a quel che qui più interessa, l'avanti Torreggiani è l'originario art. 69 ord. penit., "*Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza*", mentre il dopo Torreggiani è il rimedio preventivo di cui all'art. 35-bis ord. penit., "*Reclamo giurisdizionale*", introdotto con l'art. 3, comma 1, lett. b) d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, "*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*" (conv., con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 10), "una novità assoluta nel panorama degli strumenti di tutela dei reclusi"²⁶⁸, che ha determinato il tramonto²⁶⁹ del reclamo generico quale rimedio posto a tutela dei diritti individuali, divenuto strumento dalla natura amministrativa, residuale rispetto a un eterogeneo catalogo di atti rimasti fuori dalla portata del più ampio reclamo giurisdizionalizzato²⁷⁰, pur se sempre all'interno

²⁶⁵ Sul ricorso a tale temine, rispetto a situazioni che, fossero anche di "mero" e non "sovrà" affollamento, sarebbero già di per sé del tutto intollerabili, cfr. S. BUZZELLI, *Prefazione: un titolo e il suo perché. Le ragioni di un progetto*, in AA.VV., *I giorni scontati. Appunti sul carcere*, a cura di S. BUZZELLI, Teti, Roma, 2012, 10; M. DEGANELLO, *I rimedi risarcitori*, in AA.VV., *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena*, a cura di F. CAPRIOLI, L. SCOMPARI, Giappichelli, Torino, 2015, 257, nt. 2.

²⁶⁶ Cfr. G. ILLUMINATI, *Verso un ripristino della cultura delle garanzie in tema di libertà personale dell'imputato*, in RIDPP, 2015, 1132.

²⁶⁷ Cfr. L. CESARIS, *Quali garanzie per il garante dei detenuti*, in AP, 2016, 1, 5.

²⁶⁸ P. CORVI, *Un ulteriore passo verso una piena ed effettiva tutela dei diritti dei detenuti*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale*, a cura di C. CONTI, A. MARANDOLA, G. VARRASO, CEDAM Wolters Kluwer, Milano, 2014, 102.

²⁶⁹ In questi termini, C. FIORIO, *Commento all'art. 35 ord. penit.*, in AA.VV., *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, a cura di F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO, Giuffrè, Milano, 2019, 450.

²⁷⁰ Cfr., P. CORVI, *Un ulteriore passo verso una piena ed effettiva tutela dei diritti dei detenuti*, cit., 118.

di “un sistema integrato e unitario”²⁷¹. Innovazione, questa, immediatamente seguita dall’ulteriore interpolazione avutasi con l’art. 35-ter ord. penit., “*Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati*”, introdotto con l’art. 1, comma 1 d.l. 26 giugno 2014, n. 92, *Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile* (conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 117).

È già decorso più di un decennio da tale significativa svolta ed è necessario riflettere sul come la stessa possa aver alterato – e il termine non ha necessariamente un’accezione negativa – proprio le relazioni fra l’amministrazione penitenziaria e la giurisdizione di sorveglianza.

Fin dall’originaria impalcatura penitenziaria del 1975, si è rilevato per nulla agevole un puntuale inquadramento sistematico della Magistratura di sorveglianza, a causa dell’eterogeneità del relativo dato funzionale, “tale da rendere incerta”²⁷², se non del tutto vana, la ricerca di criteri classificatori che riescano a caratterizzarsi per univocità²⁷³.

A delinearci è, certo, un soggetto garante della piena conformità alla legge della concreta attività penitenziaria²⁷⁴, con funzione di ampia vigilanza sugli istituti, classificabile²⁷⁵ come “generica” (art. 69, commi 1 e 2 ord. penit.)²⁷⁶ o “speciale” (art. 69, comma 5), ma contestualmente immerso nella stessa concreta opera di realizzazione di una funzione trattamentale, che postula iniziative corali affidate a una molteplicità di attori, che devono costantemente cooperare e dialogare fra

²⁷¹ Così la *Relazione illustrativa al d.l. 23 ottobre 2013, n. 146*, in Atti Parlamentari, Camera dei deputati, n. 1921, 12. In termini di una disciplina ancora “complessa, frammentaria, disorganica”, si esprime, tuttavia, P. CORVI, *Un ulteriore passo verso una piena ed effettiva tutela dei diritti dei detenuti*, cit., 102.

²⁷² D. VICOLI, *Commento all’art. 69 ord. penit.*, in AA.VV., *L’esecuzione penale*, cit., 808.

²⁷³ Cfr. F. DELLA CASA, *Commento all’art. 69*, in AA.VV., *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, CEDAM Wolters Kluwer, Milano, VI ed., 2019, 922.

²⁷⁴ Cfr. F. DELLA CASA, *La magistratura di sorveglianza*, Giappichelli, Torino, II ed., 1994, 50; MARGARA, *Il magistrato di sorveglianza quale garante di conformità alla legge dell’attività penitenziaria*, in AA.VV., *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, a cura di V. GREVI, Zanichelli, Bologna, 1982, 204.

²⁷⁵ Cfr. D. VICOLI, *Commento all’art. 69 ord. penit.*, cit., 808.

²⁷⁶ Cfr. F. DELLA CASA, *La magistratura di sorveglianza*, cit., 57.

loro. La previsione normativa, tuttavia, ricollocando l'organo giurisdizionale in una prospettiva di sorveglianza e controllo "puro", gli riconosce anche il potere di saltare il dialogo con l'amministrazione e cercare, invece, quale interlocutore immediato per l'"attuazione del trattamento rieducativo" (art. 69, comma 1), il Ministro della giustizia, ipotesi "più unica che rara" in cui il magistrato è legittimato a rivolgersi direttamente al Ministro per la prospettazione delle riscontrate esigenze relative ai vari servizi di un'amministrazione.

Le interviste svolte nell'ambito della Ricerca della quale oggi si raccolgono i risultati hanno evidenziato, però, un limitatissimo ricorso a tale strumento di interlocuzione ministeriale in via immediata, con atteggiamenti di *self-restraint* da parte della magistratura, che lo circoscrivono alle sole situazioni di carattere estremo, preferendosi un'effettiva dinamica relazionale operante a livello locale, cui si riconosce maggiore efficienza. Un atteggiamento restrittivo determinato anche dalle emerse frequenti e stigmatizzabili inerzie e dai silenzi del Ministero rispetto alle, pur poche, ma spesso gravi, segnalazioni dirette, che rimangono, pertanto, "inascoltate voci nel deserto" alle quali si attribuisce conseguentemente scarsa, se non nulla, utilità ed efficacia²⁷⁷.

Il magistrato di sorveglianza delineato nell'art. 69 ord. penit. emergeva nitidamente quale soggetto dalla natura mista che, nonostante i caratteri della giurisdizionalità propri dell'organo²⁷⁸, si rivelava significativamente orientato verso il versante amministrativo, dotato anche del significativo potere di impartire disposizioni espressamente finalizzate al mantenere, all'interno degli istituti penitenziari, l'esercizio dell'attività amministrativa nell'ambito del corretto riconoscimento degli inviolabili diritti soggettivi del detenuto. Disposizioni che la Corte

²⁷⁷ Significativa, in proposito, l'icastica rappresentazione di T. BASILE, *Il ruolo della magistratura di sorveglianza nella riforma penitenziaria: qualche riflessione*, in *GP*, 1985, I, c. 220, secondo il quale il magistrato di sorveglianza che "cerca all'inizio, con l'entusiasmo del neofita, di comunicare telefonicamente con gli Uffici del Ministero, presumibilmente oberati di lavoro, ha scarso o nessun successo. Allora scrive, in relazione a piccoli ordinari problemi, che però a fatica è riuscito ad individuare [...]; non riceve, com'è ovvio, alcuna risposta".

²⁷⁸ Sul percorso di progressiva giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale, cfr. F. DELLA CASA, *La Corte costituzionale e il progressivo "traghetamento" dell'esecuzione penale dall'amministrazione alla giurisdizione*, in AA.VV., *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. CONSO, Esi, Napoli, 2006, 804 ss.; G. GIOSTRA, *Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale*, Giuffrè, Milano, 1983, 63 ss.; S. LORUSSO, *Giudice, pubblico ministero e difesa nella fase esecutiva*, Giuffrè, Milano, 2002, 33 ss.; K. MAMBRUCCHI, voce *Procedimento di sorveglianza*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. III, 2, UTET, Torino, 2005, IIII ss.

costituzionale ha qualificato come vincolanti per l'amministrazione, pur in assenza di strumenti che ne garantissero specificatamente la concreta effettività²⁷⁹.

Un attore, il magistrato di sorveglianza, comunque e a pieno titolo, protagonista di primo piano della, opportunamente affollata e articolata, filiera del trattamento. Una filiera all'interno della quale la magistratura rivestiva anche il ruolo, non del tutto congeniale, di cerniera di riequilibrio nel non semplice rapporto amministrazione-detenuito²⁸⁰. Circostanza che porterà, proprio a integrazione di tale importante funzione, alla nascita, prima (a partire dal 2003), dei Garanti locali, regionali, provinciali o comunali²⁸¹ e, poi, di quello nazionale, figlio anch'esso del menzionato d.l. n. 146 del 2013 (art. 7)²⁸².

Ma era già a far data dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 26 del 1999, con la quale sono stati dichiarati incostituzionali gli artt. 35 e 69 ord. penit., "nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale"²⁸³, che il detenuto attendeva un pieno rico-

²⁷⁹ Cfr. Corte cost. 3 (7) giugno 2013, n. 135, in *Cass. pen.*, 2013, 3885, secondo cui "le decisioni del magistrato di sorveglianza, rese su reclami proposti da detenuti a tutela di propri diritti [...], devono ricevere concreta applicazione e non possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria o di altre autorità" (pronunciando in un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto tra il Ministro della Giustizia e il Magistrato di sorveglianza di Roma).

²⁸⁰ Sull'incapacità della magistratura di sorveglianza di assolvere efficacemente al ruolo di garanzia assegnatole con l'art. 69, commi 1 e 2 ord. penit., cfr. M. CERESA-GASTALDO, *Una authority di cartapesta per i diritti dei detenuti*, in *LP*, 2014, 415 ss.; L. CESARIS, *Quali garanzie per il garante dei detenuti*, in *AP*, 2016, 1, 2. Su una sorta di crisi d'identità della magistratura di sorveglianza, cfr. L. SCOMPARIN, *Istanze rieducative e nuovi modelli di giurisdizione penale: l'identità perduta della magistratura di sorveglianza*, in *RIDPP*, 2012, 1402 ss.

²⁸¹ Cfr. L. CESARIS, *Quali garanzie per il garante dei detenuti*, cit., p. 2, nt. 16; A. DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale. I decreti legge del 2013 e la sentenza della Corte cost. n. 32/2014*, Giappichelli, Torino, 2014, 157; G. DI ROSA, *Il garante dei diritti dei detenuti e dei soggetti privati della libertà personale*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale*, cit., 128; C. FIORIO, *Commento all'art. 7 d.l. 23 dicembre 2013 n. 146 conv. l. 21 febbraio 2014 n. 10*, in AA.VV., *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., 1374.

²⁸² V., in proposito, G. DI ROSA, *Il garante dei diritti dei detenuti e dei soggetti privati della libertà personale*, cit., 127 ss.; C. FIORIO, *Commento all'art. 7 d.l. 23 dicembre 2013 n. 146 conv. l. 21 febbraio 2014 n. 10*, cit., 1370 ss.; L. SCOMPARIN, *Il Garante nazionale*, in AA.VV., *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena*, a cura di F. CAPRIOLI, L. SCOMPARIN, Giappichelli, Torino, 2015, 283 ss.; nonché, volendo, A. ZAPPULLA, *Commento all'art. 7 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 conv. con l. 21 febbraio 2014, n. 10*, in AA.VV., *L'esecuzione penale*, cit., 1395 ss.

²⁸³ Corte cost. 8 (11) febbraio 1999, n. 26, in *DPP*, 1999, 850, con nota di F. DELLA CASA, *Un importante passo verso la tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto*, che definisce "storica"

noscimento quale titolare di diritti soggettivi meritevoli di tutela giurisdizionale. Un'esigenza che proietta al dopo Torreggiani, con l'innesto dell'art. 35-bis ord. penit., che consegna al singolo ristretto il diritto di trovare, almeno nell'astratta architettura del dato normativo, l'amministrazione seduta al suo stesso livello nell'aula destinata alla celebrazione di un procedimento garantito.

La figura ancipite del magistrato di sorveglianza diviene allora sempre meno tale o, forse, a dire il vero, sempre di più, ma, comunque, sbilanciata in misura ridotta rispetto alla funzione amministrativa, emergendo l'accentuarsi della propria componente di terzietà, perché nell'aula nella quale viene deciso il reclamo (giurisdizionale già nella rubrica della norma) l'amministrazione fa il suo ingresso (anche se, in genere, in senso solo figurato) quale parte. Una parte che non smette di dialogare con l'organo chiamato a decidere, ma che deve farlo adesso in maniera differente, prevalendo il ruolo di terzietà del giudice, che non esce dalla filiera trattamentale, ma vede dilatarsi la sua funzione di controllore dell'operato dell'amministrazione. E se la Corte costituzionale, con la sentenza n. 279 del 2013 (in tema di art. 147 c.p., "*Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena*")²⁸⁴, ha ribadito, riprendendo principi già affermati nella sentenza n. 376 del 1997, che "il divieto di adottare misure concretanti un trattamento contrario al senso di umanità non può essere disgiunto, nella ricostruzione della sua ratio e della sua portata applicativa, dal riferimento alla finalità rieducativa" e se, pertanto, il sindacato giurisdizionale sulla tutela dei diritti soggettivi non può andare mai disgiunto da tale tensione rieducativa, allora le funzioni della sorveglianza e, conseguentemente, la sua relazione con l'amministrazione, si arricchiscono di nuovi strumenti per la realizzazione di uno scopo comune, che, tuttavia, non muta.

2. Alcuni utili spunti promananti da un fecondo confronto

Nel corso degli incontri che hanno caratterizzato la Ricerca EuriPen, i direttori degli istituti penitenziari coinvolti hanno evidenziato la necessità che una magistratura di sorveglianza dalle caratteristiche così delineate possa divenire un vero proprio giudice di prossimità; tale non solo nei confronti del detenuto, ma

la sentenza della Corte costituzionale.

²⁸⁴ Cfr. Corte cost., 9 ottobre (22 novembre 2013), n. 279, in *GCost*, 2013, 4514, con note di F. DELLA CASA, *Il monito della Consulta circa il "rimedio estremo" della scarcerazione per il condannato vittima di un grave e diffuso sovraffollamento*; A. PUGIOTTO, *L'Urlo di Munch della magistratura di sorveglianza (statuto costituzionale della pena e sovraffollamento carcerario)*; M. RUOTOLO, *Quale tutela per il diritto a un'esecuzione della pena non disumana? Un'occasione mancata o forse soltanto rinviata*.

anche della stessa amministrazione che ha l'esigenza di interloquire sempre con la medesima persona fisica. Ciò almeno nelle realtà non eccessivamente grandi, mentre per quelle che dovessero essere tali potrebbe individuarsi un magistrato della sezione, con a monte predisposizioni tabellari ad opera del Presidente del Tribunale di riferimento (esperienze in alcuni distretti già operative). Il fine sarebbe quello dell'omogeneità delle decisioni anch'essa direttamente funzionale alla rieducazione, giacché qualsivoglia diseguaglianza viene sempre percepita dal detenuto come ingiusta.

Un decennio di post Torreggiani imponeva una verifica dei nuovi riposizionamenti sul terreno dell'esecuzione penitenziaria. Il detenuto è rimasto non solo fisicamente, ma anche simbolicamente dov'era, limitato com'è nelle sue libertà personali, ma gli strumenti nuovi a disposizione sul versante della tutela dei diritti soggettivi, fanno muovere con equilibri diversi i soggetti che devono accompagnarlo nel percorso trattamentale. Soggetti che mantengono, comunque, nel loro DNA le essenziali logiche relazionali: il magistrato è terzo, ma non può rinunciare a una feconda relazione con le parti e il direttore dell'istituto necessita di costanti scambi con la folta ed eterogenea "squadra" della rieducazione.

Il confronto amministrazione-magistratura, realizzatosi nell'ambito della Ricerca EuriPen, ha evidenziato anche specifiche questioni ermeneutiche ancora aperte, prima fra tutte quella relativa alla esecutività della decisione emessa in sede di reclamo, sia relativamente al momento di sua configurabilità sia, e questo è stato rimarcato come uno dei principali punti di crisi, relativamente all'obbligo dell'amministrazione di darvi esecuzione, non mancando gravi sacche di resistenza pure a livello apicale ministeriale. Resistenze rispetto alle quali deve stigmatizzarsi come ogni inottemperanza non integri solo una violazione *bis* del diritto soggettivo, ma rappresenti anche un grave sintomo di una cesura proprio di quella feconda dinamica relazionale di cui al nostro titolo. Tema, questo, cui si affianca quello sollecitato dalla componente togata e relativo a un auspicabile effetto estensivo dei provvedimenti adottati in seguito al reclamo del singolo nei confronti della generalità dei detenuti di un medesimo istituto. E, in realtà, anche le modifiche apportate all'art. 69 ord. penit., con l'art. 3, comma 1, lett. i), n. 1 D.L. n. 146 del 2013, sembrerebbero orientare già in questa direzione nella parte in cui il potere di impartire direttive finalizzate a ricondurre l'operato dell'amministrazione nell'ambito della tutela dei diritti è stato svincolato dal riferimento (soppresso) al "*corso del trattamento*", proprio per evidenziare la portata generale delle direttive medesime.

A quest'ultimo aspetto sembra ricollegabile pure una specifica esigenza proveniente, invece, questa volta, dal versante dei direttori delle strutture penitenziarie: la valorizzazione del "Progetto dell'istituto", non mero manifesto politico-

programmatico, ma fondamentale strumento di ricezione delle istanze di tutela dei singoli detenuti, nella concreta stesura e implementazione del quale l'amministrazione sollecita un contributo effettivo della magistratura, ancora nel prisma di imprescindibili dinamiche relazionali.

Non sono mancati gli espliciti e positivi riferimenti anche al ruolo di controllore della magistratura, non patito né temuto, ma anzi, a volte, ricercato dagli stessi direttori, perché spesso la violazione del diritto soggettivo del detenuto si rivela solo formalmente addebitabile alla controparte nel procedimento di reclamo, ma è sempre più di frequente di natura sistematica o strutturale, divenendo utile all'amministrazione stessa un attento e rigoroso vaglio giurisdizionale che accenda i riflettori su violazioni non direttamente fronteggiabili dalla singola amministrazione locale. Ciò specialmente nei contesti dove l'*alert* sia minore, come il mondo della media sicurezza, che patisce un deficit di attenzione rispetto ai preponderanti temi dell'alta sicurezza e dei regimi di cui all'art. 41-bis (basti solo ricordare come ad appena pochi giorni dalla cessazione dello sciopero della fame del detenuto Alfredo Cospito, cui tanto rilievo è stato, opportunamente, riservato a livello nazionale, morivano, a breve distanza temporale l'uno dall'altro e proprio per le conseguenze di uno sciopero della fame, due ergastolani della casa di reclusione di Augusta, un italiano e un cittadino russo, senza che la notizia abbia avuto alcun rilievo mediatico al di fuori della stringata cronaca locale). L'esigenza di un'attenzione anche verso le realtà non di alta sicurezza è stata sottolineata contestualmente sia dai direttori che dalla magistratura. Una corrispondenza di interessi emersa, pure, rispetto alla creazione di percorsi formativi comuni per magistratura e amministrazione, non potendo ritenersi sufficiente un breve tirocinio in un istituto. Un ulteriore sintomo, questo, ancora della comune esigenza di nuove dinamiche relazionali.

Rispetto all'equilibrio delle nuove dinamiche fra Amministrazione e Giurisdizione, il metodo per ricercarlo, consistente proprio nel costante confronto dialettico fra l'amministrazione penitenziaria e la giurisdizione di sorveglianza, cui va certo aggiunto un terzo protagonista: l'Accademia.

Finito di stampare nel mese di giugno 2025
da Tipografia Montserrat - Vicopisano (PI)
per conto di Pisa University Press - Polo Editoriale CIDIC - Università di Pisa